



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL PENTAGRAMMA"

Articolo 1

E' costituita con sede a Oriago (VE) in Via Monte Bivera n. 6, un'associazione culturale, che assume la denominazione di "IL PENTAGRAMMA".

Articolo 2

L'associazione può svolgere attività nei settori: musica, cultura e ricreazione, senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro.

Articolo 3

Sono compiti dell'associazione:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) favorire l'estensione e la diffusione della musica, della cultura, dell'arte dello spettacolo, del teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale, con particolare riferimento all'educazione, alla formazione dei giovani;
- c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; ai consigli di scuola e di istituto per una adeguata programmazione musicale e culturale sul territorio;
- d) organizzare iniziative, servizi, attività didattiche, manifestazioni,

Mano Peltino
R. B. G. G. G.

festival, concerti, spettacoli, corsi, mostre, esposizioni, stages e concorsi, per poter soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei soci. Nei locali dove l'associazione svolgerà le proprie attività verranno organizzati inoltre degli spazi da adibire all'organizzazione delle lezioni di didattica musicale;

e) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia mobile che immobile, prendere o dare sponsorizzazioni e contributi sia ad enti pubblici che privati, prestare servizi o fare accordi con altri circoli, associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

f) porre in essere attività di natura commerciale in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i soci di età inferiore verrà richiesto il consenso di chi ne esercita la Patria Potestà. E' vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo, data di nascita e di residenza;

Maurizio Bellini
R. Bellini

2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno della domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Articolo 6

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione.

Articolo 7

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci con la domanda d'iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso la sede dell'associazione.

Articolo 8

I soci sono tenuti:

Manzo
Alberto

- 
- al pagamento della quota sociale che non potrà essere trasmissibile in nessun caso;
 - all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;

Mano Peltino
R. Berti

b) dalle quote associative, dai contributi volontari, dai contributi straordinari, dalle erogazioni, dalle liberalità o lasciti diversi;

c) dai fondi di riserva.

Tutte le quote associative potranno essere versate in quote frazionate cicliche o mensili.

Articolo 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

BILANCIO (o Rendiconto Economico)

Articolo 12

Il bilancio o rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 Aprile dello stesso anno.

Articolo 13

Il residuo attivo, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve non potranno essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale residuo attivo e sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva ed il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, musicale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

ASSEMBLEA

Articolo 14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le



Mario Petrucci
Roberto

assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali dell'associazione almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
- approva il bilancio o rendiconto economico;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 13 del presente statuto;

Articolo 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno $\frac{1}{2}$ dei soci;

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza di $\frac{1}{2}$ più uno dei soci, in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'O.d.G..

Maurizio Pizzini
Alberto...



Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Articolo 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l'1/3 dei presenti.

Alla votazione partecipano tutti i soci.

Articolo 20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n° 3 consiglieri ad un massimo di n° 7 compreso il Presidente, dura in carica tre anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il

Maurizio Bellini
Albergo

conseguimento dei propri fini sociali. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio o rendiconto economico;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Mano Bellini
Alberini

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

La decisione dello scioglimento dell'associazione deve essere presa dall'assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Articolo 27

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto. Il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altro ente od associazione che per statuto persegua le medesime finalità.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 28

Per qualsiasi controversia, i soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti più un terzo di comune accordo.

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge e dal Codice Civile, in mancanza decide l'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 17 del presente statuto.

Maurizio Pettinari
R. B. S. S.

